

Comune di Rocca Canavese (Torino)

Modifica regolamento edilizio Comune di Rocca Canavese

(omissis)

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

1) di esprimere, per le motivazioni di cui alle premesse, la volontà di procedere alla costituzione di una Commissione Edilizia Unica per i procedimenti in materia edilizia dei Comuni di Rivara, Rocca Canavese, Levone e Pratiglione facenti parte dell'Unione Montana Alto Canavese.

2) di apportare, per le motivazioni indicate nelle premesse, al Regolamento Edilizio Comunale vigente le seguenti modifiche :

a) sostituire l'art. . 2 - Formazione della Commissione Edilizia con il seguente :

"La Commissione Edilizia è l'organo tecnico-consultivo nel settore urbanistico ed edilizio. La formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione Edilizia sono stabilite da apposito regolamento approvato dall'Unione Montana Alto Canavese cui questo Comune fa parte"

b) modificare il comma 3° dell'art. 3 - Attribuzioni della Commissione Edilizia - nel seguente modo:

" Il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia, il Responsabile del Procedimento, la Giunta ed il Consiglio dell'Unione Montana Alto Canavese, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno la facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:

- strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;
- convenzioni;
- programmi pluriennali di attuazione;
- regolamenti edilizi e loro modifiche;
- modalità di applicazione del contributo di concessione.

c) sostituire l'art. . 4 - Funzionamento della Commissione Edilizia con il seguente :

"Il funzionamento della Commissione Edilizia Unica è stabilito da apposito regolamento approvato dall'Unione Montana Alto Canavese cui questo Comune fa parte"

d) di sostituire all'art. 32 il capoverso **"Nelle aree di antica formazione (centro storico, centri e nuclei minori) è vietato:"** con il seguente:

“ -snaturare i caratteri architettonici originali, non solo degli edifici residenziali, ma anche dei volumi rurali che vengono recuperati all'abitazione o a destinazioni accessorie, con particolare riguardo alle travate, ai fienili, ai sottotetti, quando siano di apprezzabile fattura;

- trasformare i ballatoi in locali abitabili o accessori, o comunque includerli nel volume dell'edificio;

- costruire scale esterne in c.a., e chiudere le scale esterne in volumi non armoniosamente raccordati al fabbricato, anche a livello della copertura;

- impiegare lattonerie in materiali diversi dal rame; - realizzare balconi in c.a., o anche in legno e in pietra ma di tipologia costruttiva non tradizionale; **nel caso di contesti già compromessi saranno ammessi materiali differenti a giudizio della Commissione Edilizia**

- realizzare terrazze interne alle falde dei tetti o abbaini di sagoma e proporzioni non coerenti con il contesto;

- posare serramenti in materiali diversi dal legno, o con tipologia e partizioni dei vetri diverse dal preesistente (ove storicamente documentato); **potranno essere utilizzati profili in PVC o alluminio preverniciati in tinta legno;**

- adottare sistemi di oscuramento diversi da scuri e gelosie ad anta;

- impiegare pietre di natura estranea all'uso tradizionale, e comunque incorniciarne i vani delle aperture esterne con elementi in pietra;
- piazzare verso strada insegne, lampioni, cassette delle lettere, citofoni e qualsiasi altro elemento accessorio o di arredo visibile dalla pubblica via, che non sia intonato alla sobrietà del contesto.

ed è obbligatorio:

- mantenere la tipologia edilizia a schiera o a corte (anche con eventuali interventi di demolizione e ricostruzione) ove questa sia necessaria all'armonica connessione con i fabbricati adiacenti e alla caratterizzazione delle strade con fronti continui;
- realizzare le coperture con struttura lignea e manto in materiali storicamente attestati e/o lose .

In presenza di edifici con caratteristiche tipologiche improprie, non riconducibili alla matrice storica dei nuclei di antica formazione, o per documentate problematiche di carattere statico, potranno essere utilizzati materiali diversi da quanto sopra indicato previa valutazione della Commissione Edilizia.”

3) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della Legge Regionale 19/1999, la presente deliberazione divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

4) di dare atto che copia della presente deliberazione sarà trasmessa, ai sensi dell'art.3 commi 3 e 4, della L.R. 19/1999 alla Regione Piemonte - Assessorato Urbanistica.

(omissis)